CRITERI DI DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE INSORGENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE DEI DATI DI MISURA SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO DI TRASPORTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata, nonché le seguenti definizioni:
 - Impresa maggiore di trasporto: è l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima:
 - Indice di prezzo (di seguito: I_R): è l'indice di riferimento per la valorizzazione economica delle partite fisiche oggetto di rettifica tardiva;
 - **punto di riconsegna** è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l'impresa di trasporto rende disponibile il gas all'utente per il prelievo dalla rete;
 - **Rettifica tardiva:** è la rettifica di un dato di misura di gas presso un punto di riconsegna a seguito dell'identificazione di un errata misura che insorge posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa per la chiusura del bilancio di trasporto, con riferimento fino a cinque anni precedenti;
 - **Utente del bilanciamento:** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento;
 - Utente del bilanciamento direttamente interessato: è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento cui si riferisce l'errata misura.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di determinazione e di attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive relative al gas immesso e prelevato dagli utenti del bilanciamento in punti di riconsegna della rete di trasporto e che alimentano un unico cliente finale.

Articolo 3

Responsabile della gestione delle rettifiche tardive

3.1 L'impresa maggiore di trasporto, nell'erogazione del servizio di bilanciamento, è responsabile della gestione delle rettifiche tardive e delle relative partite economiche insorgenti (di seguito: il responsabile).

Articolo 4

Criteri generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

- 4.1 Nell'ambito di ciascuna sessione di cui all'articolo 5, in seguito all'identificazione di un'errata misura relativa ad un punto di riconsegna e ad un mese rispetto al quale il bilancio di trasporto sia già chiuso, il responsabile procede alla determinazione della relativa partita fisica di conguaglio come differenza tra la quantità di gas prelevato nel medesimo mese determinata con la misura corretta e la quantità di gas prelevato utilizzata in sede di chiusura del corrispondente bilancio del servizio di trasporto.
- 4.2 Se gli utenti del bilanciamento direttamente interessati da una medesima rettifica tardiva sono più di uno, per la definizione delle rispettive partite fisiche trova applicazione la medesima regola di allocazione vigente in ciascun mese cui la rettifica si riferisce.
- 4.3 Il valore economico (di seguito: corrispettivo di rettifica) di ciascuna partita fisica di conguaglio di cui al comma precedente, a carico dell'utente del bilanciamento direttamente interessato se positivo o a favore del medesimo se negativo, è pari alla medesima partita moltiplicata per i seguenti fattori:
 - a. l'indice I_R , determinato ai sensi del comma 4.4; un coefficiente $k_1=(0.95)^{n/12+1}$, nel caso in cui la partita fisica sia positiva, con n pari al numero di mesi intercorrenti tra il mese cui la partita si riferisce e l'ultimo mese per cui il bilancio del servizio di trasporto risulta chiuso al momento in cui la sessione ha luogo;
 - b. un coefficiente $k_2=1+0.03*n/12$, nel caso in cui la partita fisica sia negativa, con n che assume il medesimo significato di cui alla lettera a..
- 4.4 I_R è un valore mensile, espresso in €/GJ, pari alla somma di:
 - a. una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_m), di cui al successivo comma 4.5;
 - b. una componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV (di seguito: QT_{PSV}) di cui al successivo comma 4.6.
- 4.5 La componente CCI_m è calcolata applicando la disciplina in materia di componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in vigore dall'1 gennaio 2004, come nel tempo successivamente modifica ed integrata, di cui agli articoli 7 della deliberazione n. 138/03 e 6 del TIVG (di seguito: CCI), adottando le seguenti modifiche;
 - a. frequenza di aggiornamento mensile;
 - b. assenza di soglia di invarianza;
 - c. utilizzo, per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i valori trimestrali storici della CCI, solo nel caso in cui questi non siano identici a valori precedentemente in vigore, a causa della soglia di invarianza;
 - d. estensione dei criteri anche all'ultimo trimestre del 2003.
- 4.6 La componente QT_{PSV} è calcolata:
 - a. considerando i valori del corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 e all'articolo 8 del TIVG (di seguito: CP_e), pubblicati dall'Autorità con le deliberazioni:

- n. 138/03, per il periodo 1 gennaio 2004 30 settembre 2004;
- n. 154/04, per il periodo 1 ottobre 2004 30 settembre 2005;
- n. 205/05, per il periodo 1 ottobre 2005 30 settembre 2006;
- n. 193/06, per il periodo 1 ottobre 2006 30 settembre 2007;
- n. 241/07, per il periodo 1 ottobre 2007 30 settembre 2008;
- ARG/gas 140/08, per il periodo 1 ottobre 2008 30 settembre 2009;
- b. estendendo il valore di cui al primo alinea della precedente lettera anche all'ultimo trimestre del 2003;
- c. considerando i valori del corrispettivo unitario variabile (CV) e del corrispettivo integrativo (CV^P) di cui alle deliberazioni n. 120/01 e 166/05, come approvati e pubblicati dall'Autorità, con le deliberazioni:
 - n. 71/03 per il periodo 1 ottobre 2003 30 settembre 2004;
 - n. 113/04 per il periodo 1 ottobre 2004 30 settembre 2005;
 - n. 204/05 per il periodo 1 ottobre 2005 30 settembre 2006;
 - n. 171/06 per il periodo 1 ottobre 2006 30 settembre 2007;
 - n. 205/07 per il periodo 1 ottobre 2007 30 settembre 2008;
 - ARG/gas 102/08 per il periodo 1 ottobre 2008 30 settembre 2009;
- d. considerando che, con la deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009 31 dicembre 2009 le proposte tariffarie approvate per l'anno termico 2008-2009 con deliberazione ARG/gas 102/08;
- e. trascurando ogni altro corrispettivo inserito dall'Autorità a valere sulla tariffa di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2003;
- f. ipotizzando un coefficiente di utilizzo unitario ed un rapporto MJ/mc pari a 38,1 ai fini della trasformazione in €/GJ del CP_e.
- 4.7 Il responsabile determina, in ciascuna sessione, un corrispettivo a carico di ciascun utente del bilanciamento, ivi inclusi quelli direttamente interessati da rettifiche tardive, pari al prodotto tra (di seguito: corrispettivo di compensazione):
 - a. la somma dei corrispettivi di rettifica relativi alla sessione cambiata di segno;
 - b. il rapporto tra i volumi di gas prelevati dall'utente del bilanciamento nell'ultimo mese per cui il bilancio risulta chiuso e i volumi complessivamente prelevati dagli utenti del bilanciamento nel medesimo periodo.

Articolo 5

Sessioni di liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

- 5.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, che comprendono sia i corrispettivi di rettifica che i corrispettivi di compensazione, sono liquidate in due apposite sessioni, che hanno rispettivamente luogo entro il 5 luglio e il 5 gennaio.
- 5.2 Il responsabile è tenuto a determinare e liquidare le partite economiche conseguenti a rettifiche tardive nella prima sessione di liquidazione utile.

- 5.3 La liquidazione delle partite economiche avviene nell'ambito della fatturazione mensile del trasporto da parte dell'impresa maggiore di trasporto concomitante con la sessione di rettifica, in cui il responsabile conguaglia (a debito o a credito) a ciascun utente del bilanciamento il saldo dei rispettivi corrispettivi di rettifica e dei corrispettivi di compensazione.
- 5.4 Qualora l'importo relativo al suddetto saldo sia superiore al 20% dell'importo complessivo relativo alla fatturazione mensile del trasporto, il responsabile è tenuto a predisporre un piano di rateizzazione.

Articolo 6

Garanzie

- 6.1 Il responsabile può adottare tutte le misure che reputi necessarie per limitare gli oneri per il sistema gas legati all'insolvenza degli utenti del bilanciamento, tra le quali anche:
 - a. escussione delle garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 137/02;
 - sospensione degli importi da corrispondere agli utenti del bilanciamento creditori in caso di insolvenza degli utenti debitori con riferimento alle partite economiche oggetto del presente provvedimento in proporzione a quanto non corrisposto dagli utenti debitori;
 - c. risoluzione del contratto di trasporto.
- 6.2 Qualora escusse le garanzie, risultasse un eventuale credito residuale non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli utenti del bilanciamento delle partite economiche di competenza, il responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero, anche attraverso l'introduzione di un eventuale corrispettivo.

Articolo 7

Obblighi informativi

7.1 Ogni qualvolta il responsabile venga a conoscenza di una rettifica tardiva, comunica tempestivamente all'utente del bilanciamento direttamente interessato il valore della misura rettificato e i valori delle partite fisiche di conguaglio ingenerate e, in occasione della sessione di liquidazione, tutti gli elementi informativi e di dettaglio ai sensi dell'articolo Articolo 4.